

## AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI DI "STATI TERZI" TITOLARI DI UN PERMESSO DI DIMORA ANNUALE (permesso "B") E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di dimora annuale è valido solo per lo scopo di soggiorno indicato sullo stesso. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono venire scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio permesso per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertare che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.
- 3) Lo straniero come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** all'Ufficio della migrazione (UM).  
La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.  
Lo straniero deve notificare l'eventuale separazione legale o la separazione di fatto, al più tardi in occasione del rinnovo del permesso o in occasione di qualsiasi altra modifica dello stesso, allegando gli atti ufficiali (separazione legale) qualora il coniuge soggiorni in Svizzera e abbia ottenuto il permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare. La partenza per l'estero deve essere notificata con almeno **14 giorni** di anticipo all'UM.
- 5) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM almeno **14 giorni** prima della scadenza.
- 6) Il permesso perde la sua validità alla sua scadenza, dopo un soggiorno ininterrotto all'estero di oltre 6 mesi, col rilascio di un permesso in un altro Cantone, con la notificazione della partenza, quando la dimora cessa di fatto, oppure a seguito di revoca.
- 7) Lo straniero titolare di un permesso di dimora annuale può farsi raggiungere dalla famiglia (coniuge e figli fino a 18 anni) se la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili, abiterà con la famiglia e dispone di un'abitazione conforme ai loro bisogni, dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia ed è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori. I familiari sono tenuti ad inoltrare una domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora annuale.

- 8) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o taciuto fatti essenziali, se disattende una delle condizioni legate alla decisione (es. mezzi finanziari o un'assicurazione malattia non più sufficienti o quando sollecita un contributo all'assistenza pubblica), quando la condotta ha dato adito a gravi lagnanze, quando il permesso è stato accordato soltanto con riserva di revoca, quando è sorto un motivo di revoca oppure quando lo straniero si è reso colpevole o correo di dimora illegale o attività abusiva.
- 9) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: [www.admin.ch](http://www.admin.ch), [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch), [www.ti.ch](http://www.ti.ch), si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

#### **AVVISO IMPORTANTE**

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dal rilascio del permesso.